

NORMATIVA PER IL SINODO

Visti i cann. 460-468 del CJC
col presente
decreto
promulgo l'allegata Normativa per il II Sinodo diocesano della Chiesa di Savona-Noli.

1. Il Sinodo diocesano

Art. 1. “Il Sinodo diocesano è l’assemblea dei sacerdoti e degli altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana.

Art. 2. Sotto la guida del Vescovo, che lo convoca e lo presiede, il Sinodo diocesano è l’assise più solenne della Chiesa locale. Esprime infatti l’intera Comunità diocesana che, mediante suoi rappresentanti appositamente scelti, si interroga alla luce del Vangelo e lasciandosi guidare dallo Spirito Santo, affinché ogni sua struttura e iniziativa diventi “un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione”(EG 27)

Art. 3. “Nel sinodo diocesano l’unico legislatore è il Vescovo diocesano, mentre gli altri membri del Sinodo hanno solamente voto consultivo; lui solo sottoscrive le dichiarazioni e i decreti sinodali, che possono essere resi pubblici soltanto per la sua autorità”. Il Vescovo, peraltro, non contrasterà il voto dei membri del Sinodo, se non per ragioni gravi, o di particolare opportunità.

Anche in questo, l’assemblea sinodale riflette l’assemblea eucaristica: senza presidenza del Vescovo o di un presbitero in comunione con lui, non vi può essere né Sinodo né Eucaristia; ma, per un altro lato, Sinodo ed Eucaristia sono espressione di una Chiesa realmente fraterna, dove voci, carismi e vocazioni differenti hanno lo spazio voluto dal Signore stesso (cfr. LG 32).

Art. 4. Tema di questo II Sinodo diocesano di Savona-Noli, la cui durata prevista è di due anni (2020-2021), è: “Chiesa di Savona, prendi il largo, confidando...”

II. Strutture del Sinodo e loro funzioni

a. L’Assemblea sinodale

Art. 5. L’Assemblea sinodale ha la funzione di individuare, approfondire e dibattere i temi riguardanti la vita della nostra Chiesa, e di pervenire alla formulazione ed approvazione di documenti, che verranno sottoposti al Vescovo per la promulgazione.

Art. 6. L’Assemblea sinodale è composta di membri di diritto, membri eletti, membri di nomina vescovile. Essi, salvo quanto stabilito dall’art. 10, restano in carica per tutta la durata del Sinodo.

Art. 7. Sono membri di diritto, a norma del can. 463 § 1, nn. 2-4:
a. il vicario generale e il vicario giudiziale,
b. i canonici della cattedrale,
c. i membri del consiglio presbiterale.

Art. 8. Sono membri eletti, a norma del can. 463 § 1, nn. 5, 8 e 9:
a. 8 presbiteri (due per vicariato, eletti dai confratelli)
b. 3 religiosi, eletti dai superiori delle case religiose
c. 8 religiose, elette dalle superiori delle case religiose

- d. due diaconi permanenti, eletti dagli stessi diaconi
- e. 8 laici, eletti, tra i suoi membri, dal Consiglio pastorale diocesano
- f. 36 laici, eletti dai singoli vicariati (9 per vicariato).

Art. 9. Fino a 20 membri dell'Assemblea sinodale, a norma del can. 463 § 2, sono di nomina vescovile.

Art. 10. "Il Vescovo diocesano, se lo ritiene opportuno, può invitare come osservatori alcuni ministri o membri di Chiese o Comunità ecclesiali che non sono nella piena comunione con la Chiesa cattolica. Può anche invitare, sempre come osservatori, membri di altre religioni, o anche non credenti.

Gli osservatori invitati dal Vescovo hanno diritto d'intervento in Assemblea, ma non di voto.

Art. 11. I membri dell'Assemblea sinodale siano rappresentativi delle diverse realtà ecclesiali della Diocesi, e delle diverse età e condizioni, e partecipino attivamente ai lavori dell'Assemblea.
"Un membro del Sinodo, se è trattenuto da legittimo impedimento, non può inviare un procuratore che vi partecipi in suo nome; avverte però il Vescovo diocesano di tale impedimento" (can. 464).
Nel caso di 5 assenze consecutive non giustificate, il Vescovo provvederà alla sua sostituzione definitiva, sostituendolo, qualora si tratti di membro eletto, con il primo dei non eletti.

Art. 12. In conformità al can. 462, il Vescovo convoca e presiede l'Assemblea sinodale. La presidenza delle singole sessioni può essere da lui delegata al Vicario generale.

Art. 13. L'attività dell'Assemblea sinodale si svolge in sessioni sinodali, articolate in singole riunioni.

Art. 14. Quando viene presentato in Assemblea un documento, si fa una prima discussione di carattere generale, per giungere ad una prima votazione, con la quale i sinodali approveranno ("si approva"), respingeranno ("non si approva") o accetteranno il documento in questione come documento di studio e di lavoro (si approva con riserva).

Un documento è accettato come documento di studio e di lavoro solo se i "si approva" e i "si approva con riserva" superano i due terzi dei presenti; in caso contrario, il documento s'intende respinto.

Art. 15. Se il documento viene accettato, si passa alla discussione sulle singole parti del documento stesso.

Art. 16. Solo i sinodali, i periti di cui all'art. 23 e gli invitati di cui all'art. 10 hanno diritto d'intervento in Assemblea. Gli interventi possono essere richiesti per due ordini di motivi: interventi riguardanti il tema o il documento in esame; interventi di carattere procedurale.

Art. 17. Gli interventi riguardanti il tema o il documento in esame dovranno:

- a. essere strettamente pertinenti al tema o al documento;
- b. essere concessi secondo l'ordine cronologico delle richieste, e dovranno essere formulate per iscritto e corredate da una sintesi dell'intervento;
- c. avere una durata non superiore ai 5 minuti.

Sullo stesso argomento, ogni membro dell'Assemblea ha diritto a un solo intervento.

Art. 18. Gli interventi di carattere procedurale vanno sottoposti al giudizio di chi presiede l'Assemblea, che potrà accoglierli, respingerli o sotoporli al giudizio dell'Assemblea, nei tempi e tempi che riterrà più opportuni.

Art. 19. Sono a scrutinio segreto le elezioni e le votazioni sui documenti o sulle singole parti degli stessi. Altre votazioni, a giudizio di chi presiede l'Assemblea, potranno essere fatte per alzata di mano.

Salvo quanto già previsto dall'art. 14, nella votazione definitiva di un documento, risulterà approvato ciò che, presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto, otterrà il consenso dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea sinodale elegge a scrutinio segreto la Commissione di cui all'art. 21 per la redazione dei documenti sinodali, composti di 10 membri, tra i quali il Vescovo nominerà il Presidente.

L'Assemblea sinodale elegge a scrutinio segreto i membri delle Commissioni di cui all'art. 22, tra i quali il Vescovo nominerà il Presidente.

b. la Segreteria

Art. 20. La Segreteria è l'organo, nominato dal Vescovo, per la promozione, il coordinamento e l'attuazione delle attività degli organismi del Sinodo.

Ad essa, in particolare, compete:

- coordinare i lavori della Assemblea sinodale e dei suoi organismi
- promuovere gli opportuni collegamenti tra l'Assemblea sinodale e le realtà ecclesiali diocesane
- promuovere il servizio di stampa e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica circa i lavori del Sinodo.

c. le Commissioni

Art. 21. Compito principale della Commissione per la redazione dei documenti sinodali, eletta ex art. 19, è preparare, sulla base del materiale in precedenza raccolto e proveniente da proposte dei membri dell'Assemblea sinodale e di ogni realtà diocesana, gli schemi dei documenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. La Commissione potrà ancora sollecitare, nel modo più largo possibile, l'invio di materiale utile al proprio lavoro.

Una volta che lo schema di documento verrà approvato dall'Assemblea, sarà compito della Commissione integrarlo, per arrivare alla redazione del testo finale.

Art. 22. L'Assemblea sinodale può costituire delle Commissioni di studio, con il compito di esaminare, approfondire ed elaborare i temi e le proposte del Sinodo. Argomento e durata delle singole Commissioni vengono determinati in base al problema da trattare.

Art. 23. Assemblea sinodale e Commissioni possono avvalersi, se lo ritengono necessario, di alcuni periti non sinodali e senza diritto di voto, competenti nelle diverse materie trattate.